

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE****N. 9**

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI PER L'EVENTUALE ADOZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di luglio nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale di Savigliano è stato convocato per le ore 09:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio dell'Unione, in sessione d'urgenza ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	CAVAGLIA' Marco	X	
2.	ALESSO Luciano		X
3.	ALLASIA Massimo		X
4.	AMBROGGIO Giulio	X	
5.	BARBERO Roberta		X
6.	BOSIO Matteo	X	
7.	FIORITO Maria Antonietta	X	
8.	GIOFFREDA Tommaso	X	
9.	MARIANO Serena	X	

Assiste il Segretario Generale: Dott. GOLDONI Paolo.

Il dott. CAVAGLIA' Marco nella sua qualità di Presidente dell'Unione assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI PER L'EVENTUALE ADOZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE

Su relazione del Presidente.

Premesso:

- l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio di quest'Unione ha una triplice finalità:
 1. verificare, tramite l'analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei programmi;
 2. constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
 3. intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- impone, infatti, il legislatore che *"con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede, l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio"* (D.Lgs.267/2000, art.193/2);
- durante la vita di ogni ente, si possono infatti verificare circostanze particolari che portano, momentaneamente, all'alterazione degli equilibri generali delle finanze. Queste circostanze si possono ricondurre ad alcune casistiche ben definite:
 1. l'accertamento di debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali esista giuridicamente la possibilità di un loro riconoscimento da parte dell'ente;
 2. la chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di amministrazione, non ancora ripianato mediante l'applicazione di pari quota alla parte passiva del bilancio;
 3. la previsione di una chiusura dell'esercizio in corso in disavanzo di amministrazione dovuto a sopraggiunti squilibri nella gestione delle risorse di competenza dell'esercizio (previsioni di accertamenti inferiori alle previsioni di impegno), o nella gestione dei residui (venire meno di residui attivi già conservati a consuntivo);
- l'esistenza di una situazione di squilibrio della gestione comporta l'immediato intervento correttivo del consiglio che, in questo caso, deve approvare un'adeguata manovra di rientro. L'inerzia dell'organo consiliare porta al suo scioglimento anticipato. Infatti, la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge (D.Lgs. 267/2000, art.193/4);

- in ogni caso, qualunque sia la dimensione dell'eventuale operazione di riequilibrio, essa si compone di due distinti momenti:
 - il riconoscimento formale delle singole poste passive con la quantificazione dell'ammontare globale delle maggiori esigenze di spesa;
 - il finanziamento dell'intera operazione con l'individuazione delle modalità e dei tempi necessari per il ripristino degli equilibri generali di bilancio;
- le possibilità tecniche di rifinanziare lo squilibrio di gestione sono particolarmente vaste. Prevede la norma che, per ripristinare il pareggio di bilancio, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili (D.Lgs. 267/2000, art.193/3);
- per i soli debiti fuori bilancio, la possibilità di riconoscimento e copertura di queste passività relative ad esercizi pregressi sono ancora maggiori. Infatti, oltre al tipo di finanziamento previsto per le altre situazioni di squilibrio, per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Per il finanziamento delle spese suddette l'ente locale può far ricorso a mutui. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse (D.Lgs. 267/2000, art.37).

Vista l'allegata relazione che contiene i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie dell'operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri finanziari.

Considerato che, dall'analisi della situazione finanziaria complessiva dell'ente, non emergono situazioni per le quali l'ente sia obbligato ad attivare l'operazione di riequilibrio della gestione.

Visto inoltre il parere espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto dell'Unione;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visti i seguenti pareri espressi dagli uffici:

per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole

18.07.2017 STEFFENINO	IL	RESPONSABILE:	f.to
per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere: favorevole			
18.07.2017 STEFFENINO	IL	RESPONSABILE:	f.to
per quanto riguarda la conformità legale esprime parere: favorevole			
24.07.2017 GOLDONI	IL	SEGRETARIO GENERALE:	f.to

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 6
 Votanti: 6
 Voti favorevoli: 6 (AMBROGGIO Giulio, BOSIO Matteo, CAVAGLIA' Marco, FIORITO Maria Antonietta, GIOFFREDA Tommaso, MARIANO Serena)
 Voti contrari: ==
 Voti astenuti: ==

D E L I B E R A

- di approvare, in base alle risultanze contenute nella relazione che fa parte integrante del presente atto, i risultati della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e l'annessa verifica sul perdurare degli equilibri finanziari di competenza 2017;
- di dare atto che, dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di bilancio, non emergono situazioni per le quali l'ente sia obbligato ad attivare l'operazione di riequilibrio della gestione;
- di dar atto che, dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria della gestione dei residui attivi, non emergono situazioni che alterino gli equilibri finanziari generali.

IL PRESIDENTE
CAVAGLIA' Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GOLDONI Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Unione per 15 giorni consecutivi a partire dal 31 luglio 2017, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GOLDONI Paolo

INVIATA AL PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

In data _____ ai sensi dell'art. 3 L. 14.01.1994, n° 20.

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 10 agosto 2017, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

In data 10 agosto 2017, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GOLDONI Paolo